

per l'impossibilità di provvedere a tutti gli incom-
benti cui era subordinata l'esecuzione effettiva
del finanziamento, non ha potuto conseguire
gli effetti giuridici che si riprometteva di conse-
guire con l'anzidetto atto e che, dall'altra par-
te, il diritto di commissione sostanziale, alme-
no di fatto, la controprestazione richiesta dal-
l'Istituto alla Cooperativa quale corrispettivo
del finanziamento, si potrebbe valutare l'oppor-
tunità, in considerazione che il finanzia-
mento stesso non ha avuto effettiva attuazione,
di far decorrere l'onere del pagamento del
diritto di commissione dal momento in cui,
dandosi esecuzione dell'atto 28 aprile 1953, il
finanziamento avrà concreta esecuzione, dato
che solo da tal momento la Cooperativa realizzerà
gli effetti giuridici del contratto.

Il Servizio Patrimoniale ritiene che
la proposta della Cooperativa "Volere" sia meri-
tevole di considerazione, in quanto il diritto
di commissione che l'Istituto pretende nel
caso di finanziamento del mutuo trae origi-
ne dalle maggiori spese che l'Istituto stesso
sopportava dal momento in cui, conclusi gli
adempimenti contrattuali, occorre procedere